



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione*

*I Capi Dipartimento*

**Ai Signori:**

**Presidente della Corte di Cassazione**

**Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione**

**Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche**

**Procuratore nazionale antimafia**

**Presidenti delle Corti di Appello**

**Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello**

**Presidenti dei Tribunali per i minorenni**

**Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni**

**Presidenti dei Tribunali di sorveglianza**

**Presidenti dei Tribunali ordinari**

**Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari**

**e p.c. Capo di Gabinetto**

**Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia**

**Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria**

**Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**

*14/2023 Reg. Circolari*

*V. copie x ml e copie per Dirg. Am.vo e Sez. autos. le*

*V. in Cagliari, addì 13 SET. 2023  
Il Procuratore Generale  
Luigi Patronaggio*

*V. 13/09/23*

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Marina Giannetti**

pag. 1 di 1  
Ministero della Giustizia - Direzione Generale - Via Cavour, 157 - 00187 Roma, Italia - Tel. 06 49401 - Fax 06 49402111 - Email: segreteria@giustizia.it

**h)** Le numerose convenzioni stipulate dagli Uffici giudiziari riguardano servizi che sono svolti dai fornitori e che risultano, allo stato, non immediatamente sostituibili con altri mezzi e/o risorse ministeriali, per cui è necessario individuare in questa sede una disciplina transitoria che tenga conto sia del rispetto dei principi discendenti dalla normativa primaria, sia delle esigenze concrete dei Uffici sottese alla convenzioni, sia del nuovo assetto organizzativo ministeriale.

Tutto quanto sopra premesso, il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e il Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione adottano la seguente circolare.

## **1. - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.** La presente circolare disciplina sia le convenzioni tra pubbliche amministrazioni - e, quindi, tra i capi degli uffici giudiziari ed altre amministrazioni - e sia le convenzioni tra i capi degli uffici giudiziari e i soggetti privati, salvi i casi di esclusione relative a convenzioni espressamente regolate per leggi speciali.

**2.** I capi degli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n 241, possono stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni finalizzate ad una collaborazione istituzionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico comuni.

**3.** I capi degli uffici giudiziari possono stipulare convenzioni con i soggetti privati, ossia quei negozi diffusi nella prassi e funzionali all'adozione di moduli organizzativi o di pratiche operative, tipici dei singoli uffici giudiziari.

**4.** Tutte le convenzioni che comportano l'utilizzo di fondi europei sono soggette a preventiva richiesta di autorizzazione al Ministero che è accreditato dalla Commissione Europea come organismo intermedio per la gestione dei fondi PON Governance e PNRR.

## **2. - CASI DI ESCLUSIONE**

**1.** La disposizione di cui all'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n° 218, che si riferisce alle convenzioni con le pubbliche amministrazioni, ha natura generale e, conseguentemente, può essere derogata da altra disposizione normativa speciale che preveda già uno specifico procedimento autorizzatorio (ad esempio tirocini ex art. 37 D.l. 6.7.2011 n.98 s.m.i, convenzioni in applicazione dell' accordo quadro con ANCI ).

## **3. - EFFICACIA**

**1.** L'efficacia delle convenzioni tra i capi degli uffici e altre pubbliche amministrazioni, nonché di quelle tra i capi degli uffici e i privati sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia nelle forme previste dalla presente circolare.

**2.** Le autorizzazioni ministeriali sono individuate, ai sensi dei successivi paragrafi secondo le diverse competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione.

2. Le convenzioni devono prevedere in tutti i casi di scioglimento del rapporto l'esclusione della possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore.
3. Le convenzioni devono escludere che l'Amministrazione assuma qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati,
4. Le convenzioni devono prevedere clausole che escludano la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni.

## 7. - UTILIZZO DEL PERSONALE ESTERNO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

1. Nelle convenzioni la previsione circa l'utilizzazione nelle cancellerie e nelle segreterie degli uffici giudiziari di personale messo a disposizione – direttamente o indirettamente - da soggetti privati non potrà mai intendersi come sostitutivo delle mansioni di competenza del personale ministeriale.
2. Il personale fornito da soggetti privati potrà, al più, essere utilizzato per fornire – nell'ambito degli obiettivi della specifica convenzione – servizi “meramente esecutivi” di supporto all'attività degli Uffici.
3. Resta impregiudicato che la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.
4. L'impiego di risorse umane dovrà essere indicato nelle convenzioni mediante precise progettualità ed obiettivi, non potrà in nessun caso costituire finalità prioritaria della Convenzione medesima.
5. Le convenzioni devono rispettare i seguenti principi che sono inderogabili:
  - a) l'impiego di risorse umane da parte di soggetti privati non può comportare alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della giustizia, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi;
  - b) l'esclusione della possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove questo ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici;
  - c) la previsione che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi previsti dalle Convenzioni sia regolarmente contrattualizzato;
  - d) la disposizione espressa che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella Convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale utilizzato e l'Amministrazione;
  - e) la previsione che il personale utilizzato abbia le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
  - f) la disposizione che il personale utilizzato si impegni, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e .m.i.;
  - g) l'indicazione dei compiti delle singole unità impiegate in una apposita “scheda di progetto” da comunicare all'ufficio giudiziario e al personale.

- j) nell'ambito delle convenzioni è preclusa la nomina o la individuazione quali amministratori di sistema, esclusivamente di soggetti esterni all'Amministrazione;
- k) non è consentito – al di fuori di quanto necessario all'adempimento della Convenzione – l'utilizzo (anche in forma aggregata) dei dati trattati;
- l) devono essere espressamente indicate le modalità di distruzione di tutti i dati processati in esecuzione della convenzione alla cessazione del rapporto;
- m) nel caso di gestione di infrastrutture telematiche (quali, ad esempio, la gestione di siti internet), le convenzioni dovranno espressamente contemplare l'attività di migrazione dei dati in favore dell'eventuale diverso fornitore;
- n) le convenzioni dovranno essere stipulate nel rispetto della normativa primaria e secondaria in tema di regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione della giustizia.

5. - Qualora nell'ambito dell'attività convenzionale sia prevista la realizzazione di un software ad hoc tale sistema dovrà essere conforme alla normativa primaria e secondaria in materia di software di cui si può avvalere l'Amministrazione, e dovrà essere previsto, in ogni caso, il rilascio nella disponibilità dell'Amministrazione stessa:

- della documentazione progettuale;
- delle specifiche funzionali;
- del manuale utente e dei file sorgente;
- delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell'applicazione, ove richieste.

6. – Il soggetto terzo dovrà impegnarsi, inoltre, a rilasciare un ambiente di sviluppo, al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere attività di compilazione, diagnosi, ottimizzazione e modifica dei programmi stessi.

7. La violazione anche di uno solo dei suindicati criteri, da considerarsi come essenzialmente condizionanti l'accordo, rende, pertanto, illegittima la convenzione tra l'ufficio giudiziario e l'ente fornitor e, quindi, inopponibile all'Amministrazione.

## 10. - COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE

La valutazione in ordine alla compatibilità delle Convenzioni circa l'utilizzo gestionale dei software e, comunque, i profili tecnici-informatici è attribuita al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione.

## 11. - ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE

1. In ogni caso l'Amministrazione non può assumere alcuna responsabilità né sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, né sulla manutenzione dei medesimi e neppure in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connessi all'accesso ai dati.